

## Riscatto laurea, cosa non funziona

Le nuove norme sul reddito di cittadinanza e sulla cosiddetta "quota 100" hanno anche previsto una nuova regolamentazione del riscatto degli anni di laurea, con particolare riferimento alle condizioni di accesso al

beneficio e all'ammontare del sensibile sconto del relativo costo da sostenere. Da un primo esame sembra trattarsi di una norma a favore dei giovani laureati da poco entrati nel mondo del lavoro, che - con notevole abbassamento del costo di riscatto - comporterà anche la possibilità di anticipare l'uscita dal lavoro. Ciò che suscita perplessità è la visione alquanto parziale del problema "riscatto laurea", ove si pensi al livello dei costi sostenuti in passato dai lavoratori interessati - tra i quali rientra anche lo scrivente - senza che all'atto del

versamento potesse prevedersi né la durata del rapporto di lavoro né la possibilità di fruire di particolari anticipazioni del pensionamento. Tale situazione ha comportato che in moltissimi casi i lavoratori interessati hanno superato, particolarmente nel settore pubblico, il numero massimo degli anni di contributi (40) valutabili ai fini pensionistici. Nel caso del sottoscritto, ad esempio, sono maturati 46 anni di contribuzione - compreso il riscatto laurea - a fronte dei quali la pensione è stata calcolata, come di norma, su 40

anni, con automatico incameramento, da parte dell'Ente di previdenza, degli anni di contribuzione eccedenti il suddetto limite di 40. Non sarebbe stato il caso che in sede di emanazione delle recenti norme agevolative nella materia in questione fosse stata prevista la possibilità di restituire agli interessati l'importo versato in eccedenza ed incamerato "senza titolo" dall'Ente di Previdenza? Sembra di assistere all'atavico sistema dei due pesi e due misure, tanto caro alla legislazione italiana ed all'azione dei vari governi che

nel tempo hanno operato in materia pensionistica, tenendo specialmente peraltro presente quanto viene oggi praticato in tempo di "rivalutazione" degli assegni pensionistici e di "recuperi" rateali di quanto "erroneamente" elargito secondo gli indici di "rivalutazione" delle pensioni. Quanto sopra dimostra ancora una volta, ove fosse necessario, che la predisposizione di norme particolari, specialmente in materie tecniche come quelle in argomento, va attuata sulla base della più ampia conoscenza del settore, della variegata casistica, delle storture esistenti, nonché della volontà "politica" di intervenire equamente in settori particolarmente delicati come quello pensionistico.

**Gianclaudio Ninetti**  
gninetti@gmail.com